



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	31118
Del	29 / 5 / 2012
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	28 / 2012

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti e ai Responsabili della Aree,
dei Settori e degli Uffici delle Direzioni:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Ai Responsabili della Aree, dei Settori e
degli Uffici del Rettorato e della Direzione
Amministrativa

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Dipartimento della Funzione pubblica, viste le numerose richieste di chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 - che ha inserito il comma 2 nell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - ha emanato due circolari esplicative: n. 3 del 17 aprile 2012 e n. 5 del 23 maggio 2012.

Pertanto, ad integrazione delle indicazioni fornite nella circolare n. 48 del 22 dicembre 2011 e nella circolare n. 5 del 18 gennaio 2012, si trasmettono le suddette circolari della Funzione Pubblica.

La circolare n. 3 del 17 aprile 2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'interno, chiarisce alcuni aspetti relativi all'ambito di applicazione della normativa in oggetto in materia di immigrazione, con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, l'attestato di idoneità abitativa e la cittadinanza.

La circolare n. 5 del 23 maggio 2012, chiarisce, invece, i dubbi sorti sui certificati rilasciati per l'estero e su quelli da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.

Per i certificati rilasciati per l'estero, quando un soggetto richiede il certificato per consegnarlo ad altro privato residente all'estero o ad una amministrazione di un Paese diverso dall'Italia, considerato che il D.P.R. n. 445/2000 è applicabile solo alle Pubbliche amministrazioni italiane, **non deve essere apposta la dicitura prevista dal comma 2 dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000.**

In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana, **deve essere apposta la dicitura "Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 il presente certificato è rilasciato solo per l'estero"**.

Per i certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie si chiarisce che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione, hanno attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative e sono, viceversa, prive di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale.

Pertanto in sede giurisdizionale rimane ferma la regola dell'onere della prova e non possono essere utilizzate le autocertificazioni ma unicamente i certificati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giuseppe Cardile)



R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo